

EDITORIALI

Le 10 regole d'oro per sopravvivere al delirio del reverse charge

di Sergio Pellegrino

Siamo arrivati alla **fatidica data del 16 febbraio** e purtroppo dall'Agenzia non è ancora arrivata alcuna indicazione sulle regole da seguire per l'applicazione della disciplina dell'**inversione contabile** nelle fattispecie individuate dalla **nuova lettera a-ter**), inserita nell'ambito del **sesto comma dell'articolo 17 del d.p.r. 633/1972**.

In tutte le sedi di **Master Breve** i quesiti da parte dei Colleghi sono stati numerosissimi, atteso che le casistiche operative sono pressoché infinite e la disposizione, nella sua sinteticità, si presta a differenti possibili letture.

In attesa di capire quali saranno i **comportamenti che l'Agenzia imporrà ai contribuenti** (in un caso del genere non si può neanche parlare di interpretazione della norma), abbiamo cercato di individuare **10 regole** per cercare di superare indenni la “*prova del fuoco*” della prima liquidazione IVA del 2015.

1. Non ci saranno sanzioni per i casi “dubbi” fino a quando non arriverà la circolare

La prima considerazione da fare, anche per garantirci un “approccio” sereno di fronte ad una disposizione che ci crea tante incertezze, è che **non ci sarà l'applicazione di alcuna sanzione nei casi “dubbi” fino a quando non arriveranno i chiarimenti delle Entrate**: in tal senso ci conforta l'indicazione inserita nella circolare 1/E/2015 in relazione allo *split payment*.

Qualora dunque sia stata applicata l'IVA quando invece si doveva fare l'inversione, ma l'imposta è stata computata in sede di liquidazione, non ci saranno sanzioni.

Se invece il caso dubbio non è, anche laddove l'imposta sia stata assolta, la sanzione è pari al 3% del suo ammontare e vi è la responsabilità solidale di entrambe le parti.

2. Nei casi “dubbi” ci deve essere però coerenza nelle scelte effettuate

I casi “dubbi” sono molti e le interpretazioni di conseguenza variegate.

In considerazione del fatto che, a fronte delle stesse prestazioni, le “sollecitazioni” che

potrebbero arrivare dai committenti possono essere diverse, è naturalmente necessario per il prestatore seguire una **linea di condotta coerente**, applicando l'IVA o, in alternativa, l'inversione contabile in tutte le fattispecie della stessa natura, senza "piegarsi" alle direttive eventualmente formulate dal committente.

3. Ciò che conta è la tipologia di prestazione di servizi

L'inversione contabile si innesca nel momento in cui abbiamo una **prestazione di servizi che rientra in una delle quattro casistiche individuate dalla norma - pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento** - e che questa sia relativa ad un edificio.

Non ha rilevanza il codice attività del prestatore, ma bisogna invece verificare che la prestazione di servizi rientri fra quelle prestazioni individuate dai **gruppi di codici ATCO 81.2 e 43** (considerate attività "pericolose" dalla Relazione Tecnica).

4. La prestazione deve essere relativa ad un edificio

Affinché "scatti" l'inversione contabile la **prestazione di servizi deve essere relativa ad un edificio**.

Qui dovremo capire se l'Agenzia estenderà l'ambito applicativo della disposizione anche alle prestazioni rese relativamente a **pertinenze** dell'edificio (ad esempio la pulizia del piazzale di scarico) e come inquadrerà il legame tra **impianti ed edificio** (rispondendo conseguentemente a domande quali quella che ci porta ad interrogarci se rientri o meno nel *reverse* l'installazione dell'impianto elettrico in una cella frigorifera o se questa non sia da considerare nell'insieme "edificio").

In ogni caso, quale che sia l'interpretazione che abbiamo dato a queste fattispecie, **in queste situazioni non vi potrà sicuramente essere l'applicazione di sanzioni**.

5. Il dubbio è forte per le manutenzioni e riparazioni di impianti (e proprio per questo non ci potranno essere sanzioni)

Fra le fattispecie maggiormente "critiche" vi sono le **attività di manutenzione e riparazione correlate all'installazione di impianti**: rientrano o meno nell'applicazione del *reverse* la manutenzione di un impianto elettrico o la riparazione di un impianto antincendio?

Il dubbio è generato dal fatto che, mentre la disposizione di legge non fa alcun riferimento ad

esse, i codici attività che rientrano nel **gruppo 43 installazione di impianti** contengono espressamente la dicitura *“inclusa manutenzione e riparazione”*.

Due sono le possibili chiavi di lettura:

- prevale il dato letterale della disposizione e quindi su queste prestazioni va addebitata l'IVA;
- si deve fare riferimento all'indicazione contenuta nel codice ATECO e quindi c'è l'inversione contabile.

Anche in questo caso, attesa l'assoluta incertezza interpretativa, **comunque si sia fatto non vi saranno in ogni caso sanzioni** fino a quando l'Agenzia non deciderà in un senso o nell'altro.

6. Non conta la tipologia di rapporto contrattuale

A differenza di quanto avviene nelle fattispecie individuate dalla lettera a) del sesto comma dell'articolo 17, per le quali l'inversione contabile si innesca soltanto in presenza di un subappalto, nelle casistiche della nuova lettera a-ter) questa condizione non è stata riproposta e quindi **c'è reverse indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa nell'ambito di un subappalto, piuttosto che di un appalto o di un contratto d'opera.**

7. La cessione di beni con posa in opera non fa “scattare” l'inversione contabile

Soltanto le prestazioni di servizi rientrano nell'ambito di applicazione della lettera a-ter), mentre **le cessioni di beni con posa in opera non determinano l'applicazione dell'inversione contabile.**

La distinzione non è sempre agevole e il confronto fra valore del bene e valore della prestazione non è, come molte volte si pensa, criterio da considerare dirimente.

Nei casi dubbi appare fondamentale inquadrare l'operazione, seguendo l'uno o l'altro orientamento, nell'ambito del contratto o, in mancanza di contratto, nella fattura.

8. L'inversione contabile c'è soltanto se il committente è un soggetto passivo d'imposta

Nel caso in cui il committente sia un **soggetto privato**, naturalmente non si pone il problema dell'applicazione dell'inversione contabile, ma l'imposta deve essere addebitata da parte del prestatore.

Di conseguenza, per fare un esempio, l'impresa di pulizia che lavora in un condominio non applica il *reverse* (a meno che il condominio non sia provvisto di partita Iva), mentre per le prestazioni che effettua a favore del professionista o dell'impresa che hanno l'ufficio in quel condominio ci sarà l'inversione contabile.

9. L'inversione contabile “batte” lo split payment

Se la prestazione rientra fra quelle individuate dalla lettera a-ter) ed il committente è uno dei soggetti della **pubblica amministrazione** cui fa riferimento l'articolo 17-ter, **prevale l'inversione contabile** se il committente sta acquisendo il servizio nell'ambito della **sfera commerciale**. Qualora invece così non sia, e l'ente sta operando di conseguenza in quella **istituzionale**, non vi può essere inversione contabile e quindi si applicherà lo *split payment*.

10. L'inversione contabile si applica anche se il committente non detrae l'IVA

Il *reverse charge* si applica anche nei casi in cui il **committente non detragga l'IVA**.

La prestazione di servizi che rientra nelle casistiche della lettera a-ter) innesca il *reverse* anche se il committente è un soggetto che, svolgendo **esclusivamente operazioni esenti**, ha optato per la dispensa dagli adempimenti, come ad esempio nel caso di un'agenzia di assicurazioni o di uno studio medico: anche in questi casi il committente diviene debitore di imposta e deve corrispondere il tributo non potendo esercitare il diritto alla detrazione.

Stesso discorso vale nel caso in cui la prestazione sia resa **ad un contribuente minimo o ad un forfettario**.

Se invece è il prestatore ad esser un contribuente minimo o forfettario, non trova applicazione il *reverse charge*.